

Oggetto: Nostra proposta per la conclusione di un contratto per la concessione del finanziamento agevolato previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2017, al fine di favorire il finanziamento di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica

tra

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., società unipersonale (di seguito denominata anche l'"Agenzia"), con sede legale in Roma, Via Calabria n. 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 05678721001, in persona del dott. Luigi Gallo, nato a Aversa (CE) il giorno 14/12/1966, codice fiscale GLLGU66T14A512K, il quale agisce con i poteri a Lui conferiti mediante procura speciale del 4/06/2020 a rogito del notaio dott.ssa Angela Cianni, Rep. n.1249, Rogito n.540 domiciliato per la carica presso la sede della medesima Agenzia,

e

la società CALORE VERDE S.R.L., con sede legale in ORMEA (CN), Via TECO 1, cap. 12078, capitale sociale 30.000,00, sottoscritto ed interamente versato, Partita IVA/Codice Fiscale 02799890047, ed iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo con il n. REA CN 237182, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) CALOREVERDE@LEGALMAIL.IT, (di seguito denominata la Beneficiaria), in persona del legale rappresentante Marilena Michelis nata a CEVA (CN), il 23/09/1962 documento di identità, carta d'identità n. AU7876006 rilasciata dal Comune di Ormea il 30/10/2014, che agisce con i poteri a Lei conferiti mediante verbale dell'assemblea dei soci in data 14 giugno 2021,

(l'Agenzia e la Beneficiaria di seguito anche congiuntamente indicate le "Parti", singolarmente, anche la "Parte")

Premesso che

- a) la legge 7 agosto 1990, n. 241 reca le "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni";
- b) il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, prevede il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

- c) *il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito le "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";*
- d) *il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;*
- e) *il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, ha recepito la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, successivamente modificata dalla direttiva 2018/844/UE, in corso di recepimento;*
- f) *il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, modifica ed abroga le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ed in particolare l'articolo 22 istituisce presso la Cassa conguglio per il settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento;*
- g) *la strategia energetica nazionale (SEN) è stata approvata da ultimo, il 10 novembre 2017 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;*
- h) *il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, attua la direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ed in particolare l'art. 19, comma 6, destina il 50% dei proventi delle aste delle quote di CO₂ anche per aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del venti per cento nel 2020;*
- i) *il piano di azione per l'efficienza energetica (PAEE) è stato approvato il 17 luglio 2014 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché il nuovo Piano nazionale di azione per l'efficienza energetica PAEE 2017 per il quale la conferenza Unificata ha sancito l'intesa in data 21 settembre 2017;*
- j) *il decreto 9 gennaio 2015 dei Ministri dello Sviluppo Economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prevede "l'individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici pubblici";*
- k) *la comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione degli articoli*

87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008;

- l) la Commissione Europea, con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonché le «Linee guida» per l'applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010 e successive modificazioni e integrazioni;*
- m) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, è relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti "de minimis";*
- n) il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare gli articoli 38 e 46 riguardano gli aiuti agli investimenti, rispettivamente, a favore di misure di efficienza energetica per teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti sotto il profilo energetico, nonché l'allegato I al predetto Regolamento, prevede la definizione di micro impresa, piccola impresa e media impresa;*
- o) la Commissione Europea, con la decisione C(2016) -2517-final del 28 aprile 2016, ha approvato il "metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per garanzie concesse a imprese midcap", notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico (SA.43296 - 2015/N) in data 12 ottobre 2015 e successive modificazioni e integrazioni;*
- p) il decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n.1, prevede il Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società "Sviluppo Italia", (nel frattempo rinominata l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.) ed in particolare l'articolo 2, comma 5, come sostituito dall'articolo 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dà facoltà alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia stessa per la realizzazione delle attività che le*

sono proprie, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;

- q) *la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indica la predetta Agenzia quale ente strumentale dell'Amministrazione centrale;*
- r) *il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ed in particolare l'articolo 15 istituisce il "Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica" al fine di favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, prevedendo che la gestione del predetto Fondo e dei relativi interventi possa essere attribuita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società in house ovvero a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici;*
- s) *il decreto interministeriale 22 dicembre 2017 (di seguito anche più brevemente **Decreto**), riguarda le modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018 ed in particolare l'articolo 25 comma 2 prevede l'individuazione di ulteriori disposizioni, criteri e modalità operative per l'accesso, la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui allo stesso decreto;*
- t) *il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 settembre 2018, concerne la garanzia dello Stato sugli interventi garantiti dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018;*
- u) *il decreto interministeriale 5 aprile 2019, (di seguito anche più brevemente **Decreto Direttoriale**) approva gli schemi, ed individua le modalità e gli ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi di accesso alle agevolazioni di cui al predetto Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2017;*
- v) *la Beneficiaria, con propria domanda presentata in data 03/02/2020 – Prot. n. FNEE0000024, cui è stato attribuito il codice CUP n. C72H21000000008, ha chiesto all'Agenzia di accedere alle agevolazioni di cui al **Decreto** ed al*

Decreto Direttoriale, presentando a tal fine il progetto di investimento per l'efficienza energetica di seguito descritto;

- w) l'Agenzia, dopo aver esaminato il piano di investimento presentato dalla Beneficiaria, dopo aver verificato tutte le condizioni di ammissibilità della domanda e, dopo aver constatato l'esito positivo del processo selettivo di valutazione, a seguito dell'inserimento dei dati all'uopo necessari per l'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, che, a seguito dei controlli, ha rilasciato il codice COR n. 4675874, ha ammesso quest'ultima alle agevolazioni con delibera assunta in data 03/02/2021, alle condizioni più avanti indicate;
- x) in attuazione del **Decreto** e del **Decreto Direttoriale**, è prevista la concessione in favore della Beneficiaria di un finanziamento agevolato fino all'importo massimo di Euro 354.750,01, corrispondente al 70 % dell'ammontare complessivo dei costi agevolabili, pari ad Euro 506.785,73, a fronte di costi complessivamente previsti per Euro 506.785,73;
- y) il presente finanziamento agevolato è relativo ad un progetto di investimento per l'efficienza energetica, da realizzarsi nel comune di ORMEA (CN) finalizzato, tra l'altro, all'installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti (art.7 co.1 lett.a) punto ii) del Decreto 22.12.2017;
- z) ai fini della copertura finanziaria (di seguito, "Apporto Privato") del progetto di investimento per l'efficienza energetica, la Beneficiaria è obbligata ad apportare mezzi finanziari esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, per un importo pari ad almeno il 15% del totale delle spese ritenute ammissibili alle agevolazioni, impegnandosi, a tal fine, a presentare, la seguente documentazione:
- (i) delibera assembleare di costituzione di una riserva in conto futuro aumento di capitale sociale per complessivi Euro 76.018,00;
- aa) l'Agenzia, con istanza presentata in data 22/09/2021 alla Prefettura – UTG competente per territorio, protocollo PR_CNUTG_Ingresso_0045393_20210922, ha chiesto, l'"informazione antimafia" per la Beneficiaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dei successivi D.Lgs. del 13.10.2014 n. 153 e DPCM del 30.10.2014 n. 193, e che pertanto si può procedere ai sensi del D.L. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni, convertito, con modificazioni, in L 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

- bb) l'Agenzia ha acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità fino alla data del 22/11/2021, relativo alla Beneficiaria;*
- cc) l'Agenzia, conformemente al Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e ss.mm.ii, ha creato e posto in essere un modello organizzativo finalizzato, anche, alla corretta allocazione delle risorse pubbliche gestite. In tale ottica, l'Agenzia ha adottato il documento denominato "Codice Etico", reso disponibile sul proprio portale istituzionale, che prevede che i principi, i valori e le norme in esso contenuti, oltre ad applicarsi ai soggetti interni alla stessa, abbiano come destinatari anche i soggetti esterni che, a vario titolo, direttamente od indirettamente, intrattengono rapporti con l'Agenzia medesima e che, pertanto, dovranno osservarne i contenuti;*
- dd) l'Agenzia, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 87 del 12/07/2018 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96 del 9/8/2018 (cd. "Decreto Dignità") ha introdotto misure di salvaguardia dei livelli occupazionali e di contrasto alla delocalizzazione, renderà edotta la Beneficiaria, che con la sottoscrizione del presente contratto fino d'ora ne prende atto, sui tempi e sulle modalità di controllo delle misure attuative inerenti la restituzione delle agevolazioni concesse in caso di accertamento di ipotesi di decadenza, secondo le indicazioni operative che saranno fornite dall'Amministrazione competente, e pertanto dal Ministero dello Sviluppo Economico;*
- ee) il Regolamento (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno, ha introdotto nuove regole in materia di protezione dei dati delle persone fisiche, del loro trattamento e della libera circolazione degli stessi.*

Tutto ciò premesso, tra le "Parti" si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Concessione del finanziamento agevolato

2.1 L'Agenzia, nella sua qualità di Soggetto Gestore della predetta misura agevolata, concede alla Beneficiaria che accetta, un finanziamento agevolato non

assistito da alcuna garanzia reale o di firma, fino all'importo massimo di Euro 354.750,01 pari al 70 % circa della spesa di Euro 506.785,73, al netto dell'I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto), ritenuta agevolabile e prevista per la realizzazione dei progetti di investimento per l'efficienza energetica di cui all'art. 7, comma 1, del **Decreto**;

2.2 Il finanziamento concesso per il progetto di investimento per l'efficienza energetica rientra nel limite massimo di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) complessivo dello 0,37%.

Articolo 3 - Scopo del finanziamento agevolato

3.1 Il finanziamento agevolato è concesso dall'Agenzia alla Beneficiaria all'esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione del progetto di investimento per l'efficienza energetica ammesso alle agevolazioni, più precisamente indicato nelle premesse del presente contratto.

Articolo 4 - Obbligazioni della Beneficiaria

4.1. La Beneficiaria si obbliga nei confronti dell'Agenzia a:

- a) avviare i lavori di realizzazione del progetto di investimento entro e non oltre 12 (dodici) mesi dal provvedimento di ammissione al beneficio;
- b) comunicare all'Agenzia l'avvenuto inizio dei lavori, specificando la data ed allegando la copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attività;
- c) realizzare, entro e non oltre i 36 (trentasei) mesi successivi alla data del provvedimento di ammissione al beneficio, come previsto dall'articolo 20, comma 2, del **Decreto**, il progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo eventuale proroga che, sulla base di motivata richiesta presentata dalla Beneficiaria all'Agenzia prima della scadenza del predetto termine, potrà essere concessa da quest'ultima a suo insindacabile giudizio per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi;
- d) comunicare all'Agenzia l'avvenuta ultimazione del progetto di investimento entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione dello stesso;
- e) presentare la richiesta di erogazione delle agevolazioni concesse a saldo, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del progetto di investimento, e pertanto, entro la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni, fatta salva la proroga del termine per l'ultimazione del progetto di investimento medesimo eventualmente concessa dall'Agenzia entro e non oltre i termini previsti dall'art. 20, comma 2 del **Decreto**;

- f) *rispettare i criteri e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione, previsti dal **Decreto** e dal **Decreto Direttoriale**;*
- g) *rendicontare la spesa secondo le modalità e gli schemi che saranno resi disponibili sul sito www.invitalia.it;*
- h) *garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento per l'efficienza energetica, mediante l'Apporto Privato in conformità alle modalità indicate nelle premesse sub (y);*
- i) *non trasferire l'attività produttiva dall'area interessata dal progetto di investimento, senza l'autorizzazione dell'Agenzia, in un ambito territoriale diverso da quello originario, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del progetto stesso;*
- j) *non cedere l'attività prima che siano trascorsi 3 (tre) anni, dalla data di completamento del progetto di investimento;*
- k) *non trasferire altrove o alienare a qualsiasi titolo, o distogliere dagli usi previsti nel progetto di investimento, senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia, i beni agevolati, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di completamento del citato progetto e comunque prima della scadenza del presente finanziamento agevolato;*
- l) *dare tempestiva comunicazione all'Agenzia della cessazione dell'attività di impresa e della eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie volte al recupero di crediti scaduti e non pagati esperite da terzi nel corso della realizzazione del progetto di investimento e comunque prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione dello stesso;*
- m) *non chiedere e, se ottenute, a rinunciare a, ulteriori agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura, ivi incluse quelle concesse sulla base del Regolamento de minimis, previste da norme statali, regionali e/o comunitarie, oltre i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER e/o dal Regolamento de minimis, fatto salvo quanto previsto dal **Decreto**;*
- n) *non realizzare il progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, in modalità sostanzialmente difforme rispetto al progetto di investimento presentato per la fruizione delle agevolazioni concedibili;*
- o) *comunicare preventivamente ad Invitalia, ai fini della necessaria autorizzazione di cui all'art. 11 che segue le eventuali varianti in corso d'opera da apportare all'intervento progettato, di cui all'articolo 21, comma 1, del **Decreto**;*
- p) *non effettuare operazioni societarie inerenti a fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di azienda o di rami di azienda in assenza di specifica autorizzazione dell'Agenzia, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di completamento del*

- progetto di investimento produttivo;*
- q) *comunicare preventivamente all'Agazia i mutamenti del proprio assetto societario e gestionale al fine dei necessari adempimenti relativi alle verifiche antimafia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159/2011;*
 - r) *comunicare preventivamente, ai fini delle necessarie autorizzazioni, qualunque variazione della sede, dell'attività, dell'atto costitutivo, dello statuto e della compagine sociale;*
 - s) *effettuare tutte le comunicazioni di cui al **Decreto** a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: fnee@postacert.invitalia.it impegnandosi, sin da ora, a comunicare eventuali modifiche del proprio indirizzo PEC;*
 - t) *utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi alle operazioni connesse al Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica;*
 - u) *effettuare tutti i pagamenti per la realizzazione del progetto di investimento ammesso, utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato di cui al punto t) che precede, attraverso strumenti che garantiscano, la piena tracciabilità del pagamento quali bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura;*
 - v) *inserire sui giustificativi di spesa o di pagamento connessi al progetto di investimento agevolato, rispettivamente nell'oggetto o nella causale, la dicitura " Spesa di Euro Dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 22 dicembre 2017 – Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica – CUP C72H2100000008" (oppure, se quest'ultimo non risulta ancora assegnato, il codice identificativo del progetto rilasciato dalla piattaforma informatica dell'Agazia), fermo restando il rispetto di eventuali disposizioni che saranno adottate in merito all'utilizzo delle fatture elettroniche;*
 - w) *osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;*
 - x) *rispettare, con riferimento all'area oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie ed urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;*
 - y) *osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario di cui al **Decreto**;*
 - z) *rimborsare puntualmente alle relative scadenze il finanziamento agevolato concesso con il presente contratto;*
 - aa) *rispettare tutte le prescrizioni e gli adempimenti di legge nonché quelli disposti dal **Decreto** e dal **Decreto Direttoriale**;*

- bb) *fornire annualmente all'Agenzia nonché per i successivi 3 (tre) anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione, informazioni in merito alla quantificazione di risparmio energetico ottenuto dall'intervento agevolabile;*
- cc) *conservare tutta la documentazione presentata ai fini delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente contratto di finanziamento agevolato per 3 anni successivi alla data di ultimazione del progetto di investimento;*
- dd) *trasmettere al sesto mese, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, una dichiarazione, attestante lo stato di avanzamento degli investimenti realizzati;*
- ee) *consentire e favorire i controlli dell'Agenzia o di soggetti dalla stessa incaricati, o del Ministero dello Sviluppo Economico o di eventuali organismi comunitari, nazionali e regionali, in merito all'andamento dell'attività aziendale e la progressiva realizzazione del progetto di investimento, per la misurazione dei risultati ottenuti e la verifica dell'assolvimento degli obblighi connessi alla concessione delle agevolazioni;*
- ff) *rispettare quanto contenuto nel Codice Etico adottato dall'Agenzia e consultabile sul sito istituzionale all'indirizzo: www.invitalia.it.*

Articolo 5 - Condizioni per l'erogazione del finanziamento agevolato

5.1 *Nessuna erogazione, delle quote del presente finanziamento concesso in relazione agli stati di avanzamento di realizzazione del progetto di investimento agevolato, ivi compresa quella relativa all'anticipazione delle agevolazioni, sarà possibile, nei confronti della Beneficiaria, sino a quando l'Agenzia:*

- *non avrà ottenuto la documentazione attestante l'intervenuto versamento di capitale sociale in misura proporzionale alla quota di investimento relativa al SAL presentato, in esecuzione di una delibera di aumento di capitale sociale e/o di costituzione di una riserva in conto futuro aumento di capitale sociale mediante, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del **Decreto**;*
- *non avrà ottenuto la dichiarazione del legale rappresentante della Beneficiaria, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante che non sono intervenuti mutamenti nel proprio assetto societario e gestionale rispetto alla richiesta di informazioni antimafia presentata alla prefettura competente per territorio ai sensi D.Lgs. del 06.09.2011 n. 159 e dei successivi D.Lgs. del 13.10.2014 n. 153 e DPCM del 30.10.2014 n. 193, a condizione che l'Agenzia abbia verificato il decorso dei termini di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. del 06.09.2011 n. 159, così come modificato dalla richiamata normativa, qualora fossero intervenuti i*

- mutamenti nell'assetto societario e gestionale della Beneficiaria e sia stata presentata una nuova richiesta di informazioni antimafia;*
- *non avrà ottenuto la documentazione attestante la regolarità contributiva della Beneficiaria (DURC) ex art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con legge 9 agosto 2013, n. 98. Ove ciò non accadesse e dunque qualora il DURC segnalasse un'inadempienza contributiva da parte della Beneficiaria, l'Agenzia tratterà, previa apposita comunicazione all'interessata, dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e tale importo sarà versato direttamente dall'Agenzia all'ente di competenza;*
 - *non avrà espletato, ove previsto, la procedura di verifica con l'Agenzia delle entrate - Riscossione (già Equitalia S.p.A.) di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.1.2008 (Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni). Nel caso in cui per effetto della suindicata procedura di verifica l'Agenzia delle entrate – Riscossione (ex Equitalia S.p.a.) dovesse comunicare all'Agenzia l'esistenza a carico della Beneficiaria di un inadempimento (intendendosi per tale il mancato assolvimento nel termine di 60 giorni dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a Euro 5.000,00, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000), ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto Decreto, l'Agenzia provvederà, per i 60 giorni successivi alla predetta comunicazione, a trattenere dalle erogazioni delle agevolazioni una somma pari a quella costituente l'inadempimento. Qualora, decorsi i 60 giorni di cui sopra, non sarà stato notificato all'Agenzia, ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, l'ordine di versamento dell'importo come sopra trattenuto, l'Agenzia provvederà ad effettuare il pagamento alla Beneficiaria dell'importo medesimo. Se, durante il periodo intercorrente tra la più volte citata comunicazione e la notifica dell'ordine di versamento di cui al paragrafo che precede, fossero intervenuti pagamenti da parte della Beneficiaria o provvedimenti dell'ente creditore che facciano venir meno l'inadempimento o ne riducano l'ammontare, l'Agenzia provvederà ad erogare alla Beneficiaria stessa gli importi dovuti. In*

ogni caso l'erogazione dovrà considerarsi come effettuata per l'intero alla Beneficiaria;

- *non avrà ottenuto dalla Beneficiaria la documentazione attestante la titolarità/diponibilità dell'immobile ove sarà realizzato il progetto di investimento per l'efficienza energetica, attraverso un titolo di proprietà o di locazione, di durata non inferiore a quella del finanziamento agevolato.*

5.2 Tutte le erogazioni effettuate ai sensi del presente contratto in assenza di certificazione antimafia, saranno sottoposte alla condizione risolutiva del ricevimento di informazioni antimafia di contenuto interdittivo, così come disposto dal D.Lgs. del 06/09/2011 n. 159 e dei successivi D.Lgs. 13/10/2014 n. 153 e dal DPCM 30/10/2014 n. 193 e ss.mm.ii. In tal caso le agevolazioni concesse saranno totalmente revocate dall'Agenzia.

5.3 L'erogazione della quota del finanziamento per gli investimenti relativi all'ultimo stato di avanzamento lavori (SAL), avverrà solo dopo l'accertamento finale da parte dell'Agenzia della completa realizzazione degli investimenti.

Articolo 6 - Erogazione dell'anticipazione del finanziamento agevolato e sue garanzie

6.1 La prima erogazione del finanziamento concesso potrà avvenire anche a titolo di anticipazione su richiesta della Beneficiaria, nella misura massima del 20% (venti per cento) delle agevolazioni complessivamente concesse, previo rilascio di idonea:

- (i) fideiussione bancaria, rilasciata da banche autorizzate ad operare in Italia, iscritte nell'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia; ovvero*
- (ii) polizza fideiussoria, rilasciata da compagnia assicurativa iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con sede in Italia, o in altro Stato membro, ed ammessa ad operare in Italia, esclusivamente in regime di stabilimento.*

Tale garanzia deve essere rilasciata dalla Beneficiaria, a favore dell'Agenzia, per un importo pari a quello dell'erogazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

6.2 Tale anticipazione sarà recuperata dall'Agenzia in quote proporzionali, pari alla percentuale dell'anticipazione richiesta, dei finanziamenti via via maturati sui singoli stati di avanzamento lavori (SAL) presentati dalla Beneficiaria.

Articolo 7 - Erogazione delle quote del finanziamento agevolato

7.1 Fatto salvo il riferimento normativo di cui all'art. 6 che precede, l'erogazione delle agevolazioni concesse a titolo di finanziamento agevolato, nei limiti dell'importo massimo indicato nell'articolo 2 che precede, avviene secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lett. b) del **Decreto**, su richiesta della Beneficiaria mediante presentazione di SAL (Stati Avanzamento Lavori), di importo non inferiore al 25% (venticinque per cento) dell'investimento, a fronte di titoli di spesa quietanzati.

L'ultimo stato di avanzamento degli investimenti potrà risultare inferiore al 25% (venticinque per cento) della spesa ammissibile complessivamente prevista.

7.2 Le erogazioni del finanziamento di cui al presente contratto avverranno, per quote proporzionali alla percentuale di realizzazione del progetto di investimento, soltanto dopo che sarà stato presentato lo stato di avanzamento lavori (SAL) nel quale sarà stata inserita la relativa spesa.

L'erogazione di qualsiasi quota del presente finanziamento, avverrà solo dopo che l'Agenzia abbia espletato le verifiche tecnico – amministrative di cui all'articolo 7, comma 3 del **Decreto Direttoriale**.

7.3 Gli stati di avanzamento non potranno essere più di 4 (quattro). Ciascuno stato di avanzamento sarà determinato sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati.

7.4 L'erogazione del finanziamento avverrà per quote ricavate assumendo circa il 70% delle spese agevolabili del progetto di investimento che figureranno in ogni stato di avanzamento, nei termini e modalità indicati all'articolo 2 che precede.

7.5 Ciascuna erogazione delle agevolazioni dovrà essere preceduta dall'invio all'Agenzia, mediante posta elettronica certificata (PEC) indirizzata alla casella fnee@postacert.invitalia.it, ovvero secondo le differenti modalità che saranno comunicate dall'Agenzia, della richiesta di erogazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della Beneficiaria, unitamente alla documentazione presente sul sito <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee>.

7.6 L'erogazione delle agevolazioni avverrà entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della documentazione completa ed esaustiva da parte della Beneficiaria, fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire la documentazione propedeutica per la conclusione delle verifiche tecnico - amministrative ai sensi del precedente articolo 7.2 del presente contratto.

7.7 Qualora nel corso dello svolgimento delle attività sopra descritte, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'Agenzia può, per ciascuna richiesta di erogazione, richiedere la documentazione mancante alla Beneficiaria mediante una comunicazione firmata digitalmente, trasmessa a mezzo PEC, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa. In caso di mancata o incompleta risposta nei termini assegnati la richiesta di erogazione presentata dal Beneficiaria sarà valutata esclusivamente sulla base della documentazione in possesso dell'Agenzia.

7.8 Le erogazioni in favore della Beneficiaria saranno eseguite dall'Agenzia mediante accreditamenti bancari sul conto corrente intestato alla Beneficiaria, che dovrà essere dedicato, anche in via non esclusiva, al ricevimento delle agevolazioni di cui trattasi e del quale dovranno essere forniti all'Agenzia tutti gli elementi identificativi.

7.9 La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del progetto di investimento nel rispetto dei termini indicati nell'articolo 20, comma 2 del **Decreto**.

7.10 L'erogazione delle agevolazioni effettivamente spettanti relative al SAL a saldo sarà effettuata in favore della Beneficiaria a seguito del collaudo dell'intervento e sarà subordinata all'esito positivo del sopralluogo di monitoraggio degli interventi, nonché alla verifica della pertinenza e congruità delle relative spese, degli aspetti amministrativo-contabili dei titoli di spesa, dell'avvenuto pagamento degli stessi.

7.11 L'erogazione a saldo dell'agevolazione, sarà effettuata dall'Agenzia, previa acquisizione della documentazione reperibile dal sito <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee>.

Articolo 8 - Rimborso del finanziamento agevolato

8.1 La Beneficiaria si obbliga a restituire all'Agenzia l'importo del finanziamento agevolato concesso, in n. 20 (venti) rate semestrali oltre ad un periodo di utilizzo e preammortamento pari al periodo di realizzazione del progetto di investimento per

l'efficienza energetica.

L'ammortamento del finanziamento avverrà mediante rate semestrali costanti, posticipate e consecutive di capitale e di interessi scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno, la prima delle quali a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione.

*La durata del preammortamento potrà essere prorogata a seguito della concessione di una proroga da parte dell'Agenzia del termine di ultimazione del progetto di investimento, da concedersi nel limite massimo previsto dalla normativa di riferimento. In tal caso la durata del preammortamento non potrà comunque essere superiore a 3 anni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) del **Decreto**.*

*8.2 Le rate saranno maggiorate di interessi che saranno calcolati in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera b) del **Decreto**, al tasso annuo invariabile dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento) e al tasso semestrale invariabile dello 0,125 % (zero virgola centoventicinque per cento).*

8.3 Fatto salvo, quanto previsto dall'articolo 6.1 del presente contratto, il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate, sono comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449.

8.4 La Beneficiaria può estinguere anticipatamente, in tutto od in parte, il finanziamento agevolato concesso con il presente atto, senza oneri o commissioni a carico dello stesso.

Articolo 9 - Interessi di mora

9.1 Per l'eventuale ritardo nel pagamento delle rate di ammortamento e delle rate di preammortamento indicate nell'articolo che precede, nonché di ogni altro importo dovuto per effetto del presente atto, la Beneficiaria dovrà corrispondere all'Agenzia, senza la necessità di intimazione e messa in mora, interessi di mora pari al tasso di interesse dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) ovvero al tasso di interesse legale, se superiore.

9.2 L'Agenzia avrà il diritto di sospendere ogni erogazione relativa al finanziamento qualora la Beneficiaria sia in ritardo con i pagamenti dovuti.

Articolo 10 - Modalità di richiesta e di accreditamento delle quote del finanziamento agevolato

10.1 Le domande di erogazione delle quote del finanziamento, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale della Beneficiaria dovranno pervenire all'Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: fnee@postacert.invitalia.it unitamente alla documentazione richiesta.

10.2 Tutte le erogazioni in favore della Beneficiaria saranno eseguite dall'Agenzia mediante accreditamenti sul conto corrente intestato alla Beneficiaria, che dovrà essere dedicato ancorché non in via esclusiva al ricevimento delle predette agevolazioni, e le cui coordinate saranno comunicate per iscritto all'Agenzia nella domanda di erogazione di cui al comma precedente.

Articolo 11 – Modifiche e Variazioni del Progetto di Investimento

11.1 Variazioni degli investimenti effettuate dalla Beneficiaria rispetto a quelli agevolabili, non potranno comportare un aumento delle agevolazioni concesse e potranno essere accettate dall'Agenzia solo se preventivamente comunicate a quest'ultima, opportunamente motivate ed integrate da idonea documentazione giustificativa ed espressamente autorizzate nei termini e modalità di cui all'articolo 21 del **Decreto**. L'Agenzia autorizzerà eventuali variazioni solo a seguito della verifica positiva circa la permanenza della validità tecnico - economica del programma degli investimenti.

11.2 Se, fossero accertate diminuzioni della spesa prevista, queste potranno essere approvate qualora l'originario progetto di investimento, ancorché rimodulato per effetto di tali diminuzioni, risulti sostanzialmente realizzato per natura, obiettivi e funzionalità. In tal caso, l'importo del finanziamento spettante alla Beneficiaria sarà proporzionalmente riparametrato in ragione dell'entità delle spese agevolabili complessive effettivamente sostenute dalla Beneficiaria.

11.3 Le Operazioni Societarie potranno essere approvate dall'Agenzia qualora le stesse non facciano venir meno i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissione alle agevolazioni.

Articolo 12 - Divieto di cessione dei crediti

12.1 La Beneficiaria non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente contratto pena la sua risoluzione.

Articolo 13 – Verifiche, Controlli ed Ispezioni

13.1 La Beneficiaria si obbliga a consentire all'Agenzia, la più ampia facoltà di controllare, a mezzo di persone o società specializzate, da essi anche separatamente designate, la progressiva realizzazione del progetto di investimento, il funzionamento e l'andamento dell'attività intrapresa, nonché la sussistenza o la permanenza dei presupposti e dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni, anche ispezionando i libri e la documentazione contabile e fiscale, nonché eseguendo sopralluoghi sia presso i locali in cui la predetta attività è svolta, sia presso quelli in cui è conservata la predetta documentazione.

Articolo 14 – Revoca delle Agevolazioni - Risoluzione del contratto

14.1 L'Agenzia ha facoltà di revocare le agevolazioni concesse nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni ed in particolare:

- a) il mancato rispetto di tutte le prescrizioni e gli adempimenti di legge nonché di quelli disposti dal **Decreto** e dal **Decreto Direttoriale**;
- b) l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare e/o incompleta per fatti comunque imputabili alla Beneficiaria e non sanabili;
- c) la Beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda ed in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- d) il mancato avvio del progetto di investimento, entro e non oltre i 12 (dodici) mesi successivi alla data del provvedimento di ammissione al beneficio;
- e) la mancata conclusione del progetto di investimento, entro e non oltre i 36 (trentasei) mesi successivi alla data del provvedimento di ammissione al beneficio, salvo i casi di forza maggiore e/o proroga, autorizzata dall'Agenzia come previsto dall'articolo 20, comma 1, del **Decreto**;
- f) il trasferimento dell'attività produttiva, in un ambito territoriale diverso da quello originario, senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento;
- g) il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimento, senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia, di beni mobili e diritti aziendali, ovvero, di beni immobili acquistati con l'intervento di agevolazione, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dal completamento degli investimenti, e comunque prima della scadenza del presente finanziamento agevolato;
- h) il fallimento, la messa in liquidazione, l'ammissione o la sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o la cessazione definitiva

- dell'attività per la quale siano state concesse le agevolazioni da parte della Beneficiaria, anteriormente al completamento del progetto di investimento;
- i) qualora la Beneficiaria effettui Operazioni Societarie o apporti variazioni al progetto di investimento in assenza della relativa autorizzazione dell'Agenzia di cui al presente contratto di finanziamento;
 - j) la mancata tempestiva comunicazione da parte della Beneficiaria all'Agenzia della cessazione dell'attività di impresa e della eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi nel corso della realizzazione del progetto di investimento e comunque prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di completamento dello stesso;
 - k) la mancata copertura finanziaria del progetto di investimento apportando un contributo finanziario non inferiore al 15% del costo del progetto stesso, attraverso mezzi propri;
 - l) l'impossibilità, per fatti imputabili alla Beneficiaria, dell'Agenzia e/o del Ministero dello Sviluppo Economico o di altri soggetti aventi diritto, di effettuare controlli circa l'andamento dell'attività aziendale e la progressiva realizzazione del progetto di investimento, la misurazione dei risultati ottenuti e la verifica sull'assolvimento degli obblighi connessi alla concessione del finanziamento alla Beneficiaria;
 - m) la sostanziale difformità tra il progetto di investimento per l'efficienza energetica presentato e quello effettivamente realizzato;
 - n) la mancata trasmissione annuale all'Agenzia nonché per i successivi 3 (tre) anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione, delle informazioni in merito alla quantificazione di risparmio energetico ottenuto dall'intervento agevolabile;
 - o) la richiesta e l'ottenimento per il progetto di investimento, di agevolazioni di qualsiasi natura, ivi comprese quelle a titolo di "de minimis", previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da istituzioni pubbliche - ad eccezione di quelle ottenute entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento Unione Europea n.651/2014;
 - p) la mancata osservanza, alla data di erogazione di ciascun SAL (Stato Avanzamento Lavori), nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro delle normative sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro;
 - q) il mancato rispetto, alla data di erogazione di ciascun SAL (Stato Avanzamento Lavori), della normativa in materia fiscale, previdenziale e contributiva;
 - r) il mancato rispetto delle norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

- s) qualora la Beneficiaria non comunichi preventivamente all'Agenzia i mutamenti del proprio assetto societario e gestionale al fine dei necessari adempimenti relativi alle verifiche antimafia;
- t) la difformità rispetto ai contenuti delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, emerse a seguito delle verifiche effettuate, tali da determinare valori degli indicatori inferiori alla soglia minima di ammissibilità;
- u) il mancato rimborso, alle scadenze previste, di almeno 2 (due) rate di ammortamento del finanziamento oggetto del presente contratto;
- v) la revoca oppure il mancato ottenimento, alla data di erogazione di ciascun SAL (Stato Avanzamento Lavori), delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto del beneficio;
- w) nel caso di emissione, da parte della Prefettura – U.T.G. competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, di una "informazione antimafia" di contenuto interdittivo;
- x) la condanna anche di uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. n. 159/2011 Titolo I Capo II e ss.mm.ii di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie criminose dal D.Leg.vo n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii, ovvero, la condanna anche di uno soltanto degli amministratori del Soggetto Beneficiario, con sentenza, anche non passata in giudicato, per uno dei "reati presupposto" previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e ss.mm.ii;
- y) qualora la Beneficiaria non adempia puntualmente ed esattamente anche una sola delle obbligazioni di cui alle lettere (a), (c), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (p), (q), (w), (x), (y), (z), (aa), (bb), (ee), (ff) dell'art. 4 che precede.

La revoca totale delle agevolazioni comporterà la risoluzione del presente contratto. In tal caso, la Beneficiaria, decadrà dal diritto all'agevolazione, non avrà diritto alle quote residue da erogare, e comporterà per la stessa l'obbligo di restituire, in tutto, gli importi già erogati dall'Agenzia maggiorati di interessi legali ai sensi dell'art. 22, comma 2, del **Decreto**.

Articolo 15 - Contestazione inadempimenti

15.1 L'Agenzia potrà dichiarare risolto il presente finanziamento agevolato solo dopo aver preventivamente contestato, per iscritto ed a mezzo posta elettronica certificata (PEC), alla Beneficiaria gli inadempimenti rilevati ed aver tenuto conto delle giustificazioni scritte che la Beneficiaria dovrà far pervenire all'Agenzia,

sempre per iscritto ed a mezzo posta elettronica certificata (PEC), nel termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle contestazioni.

La risoluzione del presente contratto di finanziamento sarà comunicata dall'Agenzia alla Beneficiaria nelle forme e nei termini sopra descritti ed indirizzata alla Beneficiaria nel suo domicilio eletto.

Articolo 16 - Restituzione delle agevolazioni

16.1 La restituzione delle somme dovute ed il pagamento degli interessi dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della risoluzione del contratto di finanziamento.

Articolo 17 - Spese

17.1 Le spese di ogni genere relative al presente contratto, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente anche di natura fiscale, o che sarà dovuta, anche per effetto di norme sopravvenute, sono ad esclusivo carico della Beneficiaria.

Articolo 18 - Conservazione della documentazione

Gli originali di tutti i documenti sopra indicati, relativi al progetto di investimento devono comunque essere tenuti a disposizione dalla Beneficiaria per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni di Invitalia e del Ministero dello Sviluppo Economico per almeno per 3 anni successivi alla data di ultimazione dell'intero progetto.

Articolo 19 - Elezione di domicilio

19.1 Le "Parti" eleggono domicilio come segue:

- l'"Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.", presso la propria sede legale in Roma, Via Calabria n. 46 e, in difetto nel domicilio suppletivo presso il Comune di Roma, anche agli effetti previsti dall'articolo 141 c.p.c.;

- "la Beneficiaria", presso la propria sede legale in Ormea (CN), via Teco n. 1, ed in difetto, nel domicilio suppletivo presso il Comune di Ormea (CN), anche agli effetti previsti dall'art. 141 c.p.c.

La Beneficiaria si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia ogni eventuale successiva variazione del domicilio, come indicato nel comma precedente.

Articolo 20 - Foro competente

20.1 Le controversie che insorgessero tra le "Parti" in relazione a quanto stabilito nel presente contratto saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 21 - Rinvio

21.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le "Parti" fanno rinvio alla normativa di riferimento, ed in particolare al "Decreto" ed al "Decreto Direttoriale".

Art. 22 - Riservatezza

22.1 I dati forniti dalla Beneficiaria saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento e per le attività connesse.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'ottenimento delle agevolazioni e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dall'Agenzia in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati e non saranno oggetto di diffusione, e potranno essere comunicati unicamente ai Destinatari o Categorie di Destinatari descritti all'art. 5 dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 nell'area riservata ai proponenti sul sito istituzionale www.invitalia.it.

Titolare del trattamento dei dati è L'Agenzia - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e la creazione d'impresa S.p.A., con sede a Roma, Via Calabria 46.

Alla Beneficiaria sono riconosciuti i diritti di cui ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa e tenuto conto del ruolo istituzionale svolto dall'Agenzia. In particolare, a mero titolo esemplificativo, si potrà richiedere all'Agenzia, in qualsiasi momento: la conferma che sia o meno in corso un trattamento inerente i dati personali della Beneficiaria e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai medesimi dati; la rettifica di dati imprecisi e/o incompleti conservati dall'Agenzia (c.d. "diritto di rettifica"); la cancellazione dei dati che ha fornito all'Agenzia nel rispetto di quanto stabilito all'art. 17 del GDPR (c.d. "diritto all'oblio"); la limitazione del trattamento dei dati (c.d. "diritto di limitazione"); di opporsi al trattamento o revocare il consenso all'utilizzo dei dati personali effettuato dall'Agenzia per le finalità di cui alla presente informativa (c.d. "diritto di opposizione").

La Beneficiaria, infine, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Con la firma del presente atto la proponente dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 e di averne compreso il contenuto.

Eventuali richieste avanzate per l'esercizio dei diritti della stessa dovranno essere inoltrate all'Agenzia scrivendo all'indirizzo fnee@postacert.invitalia.it e al Data Protection Officer: DPOinvitalia@invitalia.it.

Per L'Agenzia

Il Procuratore

Luigi Gallo



Firmato digitalmente da:

MICHELIS MARILENA

Firmato il 08/10/2021 10:24

Seriale Certificato: 416630

Valido dal 11/05/2021 al 11/05/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per la Beneficiaria

Il Legale rappresentante

Michelis Marilena

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e del D.P.C.M 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Luigi Gallo

2021.10.05 21:51:58

CN=Luigi Gallo
C=IT
O=AGENZIA NAZ ATTRAZ
2.5.4.97=VATIT-05678721C

RSA/2048 bits